COMUNITÀ MONTANA DEL CETONA

COMUNI DI

CETONA

CHIANCIANO TERME

CHIUSI

MONTEPULCIANO

SARTEANO

S. CASCIANO DEI BAGNI

SINALUNGA

TORRITA DI SIENA

TREQUANDA

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA,
ATTRAVERSO

LA COMUNITA' MONTANA DEL CETONA,

DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3,

COMMA 2, LETT. a), DEL DPCM 14 GIUGNO 2007

(OPZIONE DI PRIMO LIVELLO)

Kep. 345








L'anno duemilasette, il giorno 28 del mese di Settembre presso la sede della Comunità Montana del Cetona, Via Co GARIBALDI DE Sarteano, sono intervenuti i Sigg.ri:

1. MACCHIETT, MARG, nato a CETONA il 15.09.64, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana del Cetona;

2. CALDES i ROBERTO, nato a HIUS; il 1903.46, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Cetona;



4. LECCOBACLUCA, nato a SARTEANO il 16.03-70, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Chiusi;

5 <u>โยเล โรง ผสคลเล โคระส</u>, nato aโ<u>คสะคนเรลา</u> il <u>24.06.61</u>, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montepulciano;

6. PICCHIER FRANCO, nato a SASCIANOB il 12.05.58, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Casciano dei Bagni;

7. <u>BURANI ROBERTO</u>, nato a <u>SARTEANO</u> il <u>15. M. 59</u>, il quale interviene nel presente / atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sarteano;

8. <u>Botarelli Maurizio</u>, nato a <u>Swalunga</u> il <u>98.95.60</u>, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sinalunga;

9. SANTON, GIORDANO, nato a FIGNRA il 22.05.49, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Torrita di Siena;

10. MuzziFpanca, nato a Murbo il 25.08.54, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Trequanda;

Premesso

Che l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Che a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;

Che al riguardo l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, recante disposizioni in materia di "decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", ha ribadito la possibilità per gli stessi Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite "attraverso la Comunità Montana di appartenenza", stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità (cosiddette "opzioni di primo, di secondo e di terzo livello") e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;

Che è intendimento condiviso dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano assumere direttamente, attraverso la Comunità Montana del Cetona di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. a), del ridetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

Che i Comuni di Chiusi, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, limitrofi alla Comunità Montana del Cetona, facenti parte, insieme ai Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano, del Circondario Val di Chiana e del Sistema Economico Locale 29 Val di Chiana Senese, intendono assumere direttamente, attraverso la Comunità Montana del Cetona, la gestione e l'esercizio diretto e completo













delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. a), del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

Che nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 e nel Protocollo di Intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è previsto che le Comunità Montane possano svolgere l'esercizio delle funzioni catastali per conto dei Comuni appartenenti prescindendo dal vincolo dimensionale e senza escludere la possibile partecipazione alla gestione decentrata del catasto attraverso la medesima Comunità di Comuni limitrofi alla Comunità Montana;



æ

Che, tuttavia, i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Protocollo di Intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), raggiungono un parametro dimensionale complessivo per la gestione diretta delle funzioni catastali pari a 67.866, tale da garantire la sostenibilità dell'erogazione dei servizi catastali e dell'esercizio delle funzioni connesse;

Che in proposito la Comunità Montana del Cetona ha manifestato la propria disponibilità a gestire per conto dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda le funzioni catastali anzidette:

Che l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana del Cetona delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;

Che a norma dell'art. 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le

){

The The

forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

Che ai fini della gestione delle funzioni catastali anzidette per conto dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda attraverso la Comunità Montana del Cetona, occorre pertanto necessariamente procedere alla stipula di apposita convenzione;



Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

- La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico Enti Locali, ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, mediante la Comunità Montana del Cetona, delle funzioni catastali dettagliatamente indicate al successivo art. 3.
- 2. I Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, con la sottoscrizione del presente atto, delegano l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate all'art. 3 della presente convenzione, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Siena ivi inclusa in primo luogo la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 –, alla Comunità Montana del Cetona, che accetta.

Art. 2

Finalità

1. La gestione attraverso la Comunità Montana del Cetona delle funzioni catastali di dui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente



al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificato nell'art. 118 della Costituzione.

2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana del Cetona devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

X

Art. 3

Funzioni

- 1. La gestione associata mediante la Comunità Montana del Cetona assicura l'esercizio delle funzioni catastali appresso indicate in dettaglio, corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. a), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, con decorrenza dal 1º novembre 2007 a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti alla materia di cui trattasi:
 - consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
 - 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 - aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
 - 4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
- 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, ed in relazione anche a quanto previsto al paragrafo 17 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 23 luglio 2007, i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda manifestano formalmente al contempo l'impegno ad esercitare direttamente ed operativamente entro il 15 dicembre 2009, attraverso la Comunità Montana del Cetona che accetta -, le funzioni catastali, oltre alle funzioni di cui alla lettera a), di cui all'art. 3, comma 2,



Th

2

S A A A

- lett. c), del summenzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, come di seguito dettagliatamente indicate:
- 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
- 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
- 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
- 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti di ufficio.

Conferenza dei Sindaci

- 1. La Conferenza dei Sindaci di seguito denominata "Conferenza" -, prevista dall'articolo 36 dello Statuto della Comunità Montana, oltre alle funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti funzioni:
 - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
 - c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
 - d) delibera il programma annuale delle attività da svolgere di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.










Dotazione Organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Comunità Montana del Cetona. Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio a fronte della decisione dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda di esercitare attraverso la Comunità Montana del Cetona le funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM del 14 giugno 2007, oltre al personale eventualmente distaccato o comandato dai singoli Comuni



- 3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando. Al riguardo i Comuni associati si impegnano nei confronti della Comunità Montana del Cetona a mettere a disposizione i propri dipendenti per lo svolgimento delle attività di front-office inerenti la gestione associata, nelle modalità che saranno definite dalla Conferenza di cui al precedente art. 4 del presente atto convenzionale. Le attività svolte dai dipendenti dei Comuni sono dirette e organizzate dal responsabile della gestione associata.
- 4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza.

Art. 6

Beni, dotazione tecnica ed informatica

- I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
- I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.









Criteri di ripartizione della spesa

- Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione le somme di rispettiva competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa riconducibili al programma annuale deliberato dalla Conferenza, di cui al precedente art. 4.
- 2. Gli oneri finanziari di competenza di ciascun Comune saranno definiti dalla Conferenza, sulla base dei seguenti parametri:
 - popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - numero delle pratiche e dei procedimenti complessivamente trattati ed esaminati (numero delle domande di voltura presentate, delle visure rilasciate e delle istanze prodotte agli sportelli).

Art. 8

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

- Entro il mese di ottobre di ogni anno la Comunità Montana provvederà a comunicare l'andamento stimato dei costi al fine di aggiornare le previsioni a carico di ciascun comune.
- 2. La Comunità Montana del Cetona compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute inerenti l'esercizio delle funzioni catastali, che sarà inviato ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo affinché gli stessi possano procedere al versamento a conguaglio degli importi di rispettiva competenza.
- 3. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore della Comunità Montana del Cetona delle somme di competenza, occorrenti per la gestione associata delle funzioni catastali di cui al precedente art. 2, secondo le seguenti percentuali, modalità e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - 40% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
 - importo eventualmente dovuto a conguaglio: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.







- 4. La Comunità Montana del Cetona si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.
- 5. I contributi ottenuti a tale titolo, ivi inclusi quelli riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Durata

- 1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla corrispondente stipula. La gestione associata sarà operativa dal 1º novembre 2007 – a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti al decentramento ai Comuni delle funzioni catastali.
- 2. Il termine finale della presente convenzione, sino al quale la stessa esplicherà pienamente i propri effetti, è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione - avente durata decennale - che sarà stipulata tra la Comunità Montana del Cetona e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.
- 3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 10

Recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del DPCM emanato il 14 giugno 2007, l'eventuale recesso dalla presente convenzione potrà essere esercitato dalle parti contraenti esclusivamente tra il quattordicesimo ed il tredicesimo mese anteriore alla scadenza della convenzione stipulata tra la Comunità Montana del Cetona e l'Agenzia del Territorio, ed esplicherà i propri effetti a decorrere dalla scadenza di detta convenzione.











Disposizioni di rinvio

 Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 12

Disposizione Finale

 Dalla data della stipula della presente convenzione cessa di operare la convenzione per la gestione associata del Catasto stipulata in data 17.10.2005 tra i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.

Art. 13

Esenzione per bollo e registrazione

1. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.



Comunită Montana del Cetona
Comune di Cetona
Comune di Chianciano Terme
Comune di Chiusi
Comune di Montepulciano
Comune di San Casciano dei Bagni
Comune di Sarteano
Comune di Sinalunga (Malunda)
Comune di Torrita di Sieria
Comune di Trequanda